

Accesso agli atti istruttori relativi a procedimento disciplinare iniziato nei confronti dell'accidente

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Liceo Classico “.....” di

FATTO

Il 18.12.2017,, in qualità di docente a tempo indeterminato presso l'Istituto scolastico Liceo Classico “.....” di formulava istanza di accesso ed estrazione di copia degli atti istruttori relativi al procedimento disciplinare iniziato nei suoi confronti con la contestazione di addebiti prot. ris. n. del 5.10.2017 e conclusosi con il provvedimento prot. ris. n. del 13.11.2017.

L'Amministrazione non dava risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto dall'Amministrazione parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

In data 26 febbraio 2018 perveniva memoria dell'Amministrazione resistente, che faceva presente che la richiesta di accesso non era motivata con riferimento ai presupposti di fatto e all'interesse sotteso e che quest'ultimo poteva essere esistente solo in sede di svolgimento del procedimento di garanzia.

Inoltre aggiungeva che l'estrazione di copia non poteva avvenire senza costi e la trasmissione ad un indirizzo pec di un terzo non qualificato.

DIRITTO

La Commissione osserva che deve ritenersi certamente sussistente il diritto della parte ricorrente all'accesso trattandosi di provvedimento disciplinare alla medesima riferentesi ed incidente sulla sua sfera giuridica soggettiva.

L'Amministrazione deve garantire l'accesso agli atti del procedimento disciplinare, trattandosi pur sempre di un "procedimento", assoggettato ai principi della democratizzazione dell'azione amministrativa di cui alla legge n. 241/90, ciò anche al fine di una eventuale tutela della medesima nelle competenti sedi.

Occorre altresì rilevare che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale.

La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'istante, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: “I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24”.

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza

dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia. Tale inquadramento, riferibile al caso di specie, rende illegittimo il silenzio maturato sull'istanza ostensiva di cui alle premesse in fatto e, di conseguenza, meritevole di accoglimento il ricorso.

La Commissione precisa che poi che l'art. 25 della l. 241/90 stabilisce che il "rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura."

Pertanto, possono essere fissati i costi di riproduzione per ciascuna copia degli atti richiesti, in attuazione degli artt. 5 e 6 del DPR 352/92.

Anche i diritti di ricerca e visura possono essere richiesti in quanto, secondo la giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S., Sez. V 25 ottobre 1999, n. 1709), per "costo" non deve intendersi solo quello di riproduzione del documento, ma anche tutti gli altri costi sostenuti (quali ad esempio quelli concernenti la ricerca dei documenti). Tuttavia tale importo, non predeterminabile ma oggetto di valutazione, deve essere equo e non esoso, per non costituire un limite all'esercizio del diritto di accesso con conseguente illegittimità.

Nel caso di specie, pertanto, la Commissione rileva che la richiesta di trasmissione della documentazione via pec, specificata nell'originaria istanza di accesso è legittima e che, in ogni caso, l'ottenimento degli atti istruttori può essere subordinato a pagamento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 8 marzo 2018)